

PAOLO GARBARINO

RECENSIONES LIBRORUM

EMILIO GERMINO, *Scuola e cultura nella legislazione di Giuliano l'apostata* [«Pubblicazioni della Facoltà di Giurisprudenza della Seconda Università di Napoli», XXVII], Jovene, Napoli 2004, pp. XV + 287.

Excerptum ex *Studia et Documenta Historiae et Iuris*
LXXII - 2006

ROMAE
PONTIFICIA UNIVERSITAS LATERANENSIS

reato qualificato, nei codici preunitari, in vario modo ma specialmente come frode, mentre la dottrina continuava a parlare in proposito di stellationato, termine ormai destinato a scomparire dall'uso.

8. - La sintetica esposizione del contenuto dei singoli saggi di cui è costituito il libro, che ho cercato di presentare nelle loro linee generali senza scendere nei minuti dettagli di ogni specifico contributo, non rende conto della ricchezza di capillare approfondimento, sostenuto da sicura padronanza delle fonti e della letteratura relative, dei problemi che essi affrontano per diritto positivo attuale, con attenzione rivolta alla storia del pensiero e del regime giuridico specie per quanto possa ricavarsi dai fondamenti e dallo svolgimento successivo di una scienza giuridica tecnica ispirata a principi di ragionevolezza e rispondente a criteri di razionalità, che sta alla base di soluzioni normative date in passato a problemi rispondenti a esigenze di vario genere sentite nell'ambiente del loro tempo ma che si presentino ancor oggi in termini analoghi sì da poter essere assunte a paradigma di soluzioni normative o interpretative di norme in vista della loro concreta applicazione. In tale prospettiva la giurisprudenza romana classica è vista costituire il prototipo della scienza giuridica rispondente di massima, su base argomentativa, a quei generalissimi canoni, senza che con ciò si venga peraltro a negare la rilevanza delle peculiarità individuali dei giuristi che la compongono e della partecipazione degli stessi al clima culturale che fa da sfondo al loro operare: scienza che è stata ripresa, pur in tutt'altri quadri di riferimento ambientale e con ben diversi orientamenti culturali e pratici dai dottori del diritto comune, dalla giurisprudenza elegante, dalla scuola storica e dalla pandettistica, per pervenire alla scienza attuale del diritto che purtuttavia conosce varietà di impostazioni. Nel solco della tradizione di origine romanistica appare muoversi l'a. pur con consapevole cautela nell'avvalersi della storia dell'esperienza giuridica romana e di quelle ad essa successive, relativamente all'ambiente continentale europeo, per individuare da un lato quale ne sia il retaggio nelle moderne codificazioni e dottrine con particolare riferimento all'Italia e dall'altro quanto di essa possa ulteriormente utilizzarsi nella valutazione critica, nella formazione e interpretazione della normativa attuale anche comunitaria. Ne risulta una oculata considerazione, da parte dell'a., dei precedenti storici romanistici nell'analisi del diritto del presente, per meglio comprendere le radici di questo ed eventualmente correggerne la portata, limitatamente a singoli casi in cui, malgrado la profonda lontananza dei rispettivi ambienti *lato sensu* culturali, problemi tecnico-giuridici di risoluzione di conflitti di interesse si prospettano analoghi nel mondo romano segnatamente di età classica e nel nostro attuale. Orientamento di studio che, a stare ai risultati originali raggiunti dall'a., si presenta proficuo, senza per questo pretendere di imporsi programmaticamente, e tanto meno in via esclusiva a scapito di una valutazione dell'esperienza giuridica romana pienamente calata nel suo ambiente storico.

ALBERTO BURDESE

EMILIO GERMINO, *Scuola e cultura nella legislazione di Giuliano l'apostata* [«Pubblicazioni della Facoltà di Giurisprudenza della Seconda Università di Napoli», XXVII], Jovene, Napoli 2004, pp. XV + 287.

1. - Il breve regno di Giuliano non cessa di destare l'interesse degli studiosi. Non si tratta solo di una conseguenza dell'indubbio fascino umano e psicologico

modo ma specialmente come fro-
posito di stellionato, termine or-

singoli saggi di cui è costituito
e generali senza scendere nei
de conto della ricchezza di ca-
nonanza delle fonti e della lette-
per diritto positivo attuale, con
me giuridico specie per quanto
successivo di una scienza giuri-
rispondente a criteri di razio-
e in passato a problemi rispon-
ente del loro tempo ma che si
ter essere assunte a paradigma
vista della loro concreta appli-
ana classica è vista costituire il
assima, su base argomentativa,
enga peraltro a negare la rile-
a compongono e della parteci-
do al loro operare: scienza che
o ambientale e con ben diversi
to comune, dalla giurispruden-
a, per pervenire alla scienza at-
i impostazioni. Nel solco della
'a. pur con consapevole caute-
ca romana e di quelle ad essa
e europeo, per individuare da
icazioni e dottrine con partico-
possa ulteriormente utilizzarsi
pretazione della normativa at-
onsiderazione, da parte dell'a.,
irrito del presente, per meglio
correggerne la portata, limita-
a lontananza dei rispettivi am-
di risoluzione di conflitti di in-
segnatamente di età classica e
stare ai risultati originali rag-
to pretendere di imporsi pro-
scapito di una valutazione del-
el suo ambiente storico.

ALBERTO BURDESE

lazione di Giuliano l'apostata
udenza della Seconda Uni-
bli 2004, pp. XV + 287.

estare l'interesse degli studiosi.
o fascino umano e psicologico

dell'imperatore 'apostata'. Credo che, a ragione, si tenda a interpretare quei po-
chi anni di regno come un laboratorio in qualche misura esemplare della comp-
lessità e delle contraddizioni tutte della tardoantichità¹. Invero proprio in quegli
anni si consuma l'ultima battaglia per così dire ufficiale del paganesimo contro il
cristianesimo. La politica imperiale assume un atteggiamento recisamente ostile
nei confronti della nuova religione e tenta il riscatto, forse impossibile, del paga-
nesimo, con un intreccio di articolate e talora contrastanti motivazioni culturali,
oltre che strettamente religiose. Certo ciò è dovuto in larga parte alla scelta con-
sevole di Giuliano, ma è anche ormai assodato che opinioni e correnti pagane o
almeno acristiane erano ancora largamente diffuse e non avevano cessato di com-
battere la loro lotta culturale contro i cristiani, sicché l'imperatore dovette trovare
un ambiente non totalmente ostile alla sua restaurazione pagana.

Un momento specifico, ma di grande rilievo, di questa battaglia è costituito
dalle misure legislative giuliane in tema di insegnamento scolastico. La scuola,
come mezzo di formazione delle classi dirigenti e come essenziale luogo di tra-
missione della cultura alle nuove generazioni, non poteva non suscitare il diretto
interesse del principe, il quale intervenne con disposizioni normative che avrebbe-
ro disposto, secondo la tradizionale opinione, il divieto per i cristiani di insegnare.
Alla ricostruzione della politica di Giuliano in materia è dedicata la monografia di
Emilio Germino², che fin dal titolo («*Scuola e cultura nella legislazione di Giuliano
l'apostata*») pone l'accento sul nesso indissolubile tra cultura e scuola nella visione
giuliana e allude in certo modo a una delle motivazioni principali che spinsero
l'imperatore a intervenire in campo scolastico, vale a dire la necessità di affermare
e rafforzare da un punto di vista più latamente culturale, e non solo religioso, i
contenuti pagani e comunque tradizionali dell'insegnamento, rispetto alle influen-
ze cristiane che già erano ampiamente presenti nelle scuole sparse per l'impero.

Nella premessa l'A. pone giustamente in rilievo (p. IX), da un lato che la sua
indagine è stata condotta tenendo conto della «necessità ... di uscire da schema-
tizzazioni troppo rigide, di tenere nella dovuta considerazione non solo i conflitti
ma anche le interazioni, le contiguità e le reciproche influenze tra mondo pagano
e mondo cristiano», dall'altro lato – e in conseguenza di ciò – che Egli ha cercato
«di sottrarsi, per quanto possibile, allo schema preconetto dell'imperatore 'apo-
stata', che tutto legifera in senso anticristiano, e di valutare il dato normativo per
quello che è e ci suggerisce alla luce sia dei precedenti di altri imperatori sia della
discussione che ne scaturì tra gli stessi autori antichi». Dico subito che, a mio giu-
dizio, questi obiettivi sono stati raggiunti e che la ricerca si fa apprezzare, tra l'al-
tro, per l'ampia e informata indagine sui molteplici e talora contraddittori aspetti
culturali sottesi (non solo nella materia oggetto d'analisi) alla politica e al pensiero
stesso dell'imperatore Giuliano.

2. – Il capitolo con cui si apre l'opera («*L'edictum de professoribus tra cam-
pagna di Persia e disegno di restaurazione. Dati e problemi*») è dedicato a una contestualiz-
zazione storico-politica degli interventi normativi giuliani in tema di insegna-
mento. L'accento è messo in particolare sulle scelte di politica estera dell'impera-
tore che portarono alla campagna militare contro la Persia, durante la quale egli
perse la vita. L'A. opportunamente sottolinea come «la guerra persiana vada letta
e compresa nel contesto di un più vasto e complessivo programma politico-

¹ Vd., specialmente, il cap. III dell'opera recensita «*La riflessione storiografica*», pp. 111 ss.

² A cui è dovuto anche un saggio in qualche misura preparatorio del lavoro qui discusso:
E. GERMINO, *Medici e professori nella legislazione costantiniana*, in *SDHI*. 69 (2003) 185 ss.

culturale mirante alla rifondazione dello stato romano attuata attraverso il pieno ricupero della tradizione» (p. 18). La tradizione è, per Giuliano, la componente essenziale che caratterizza l'impero romano e ne costituisce l'ossatura fondamentale e non eliminabile, se non a rischio di un totale e irreversibile snaturamento. La difesa e la valorizzazione della tradizione vanno condotte sia nei confronti dei territori stranieri (la Persia), sia all'interno stesso dell'Impero, per combattere l'imbarbarimento dovuto alla «crescente diffusione di culture e di credenze religiose aliene alla *romanitas*, prima e più pericolosa fra tutte il cristianesimo» (p. 18). Da questo profondo convincimento dell'imperatore nasce la necessità di «ridisegnare le strutture istituzionali dell'impero in una visione ecumenica nella quale l'elemento coagulante era rappresentato...dalla tradizione greco-romana» (p. 19).

In questa strategia di fondo vanno perciò collocati i provvedimenti normativi riguardanti i cristiani, ivi compresi quelli relativi all'insegnamento. L'A. osserva che l'atteggiamento di Giuliano riguardo ai cristiani non è scevro da contraddizioni: così con un editto di cui abbiamo notizia solo da fonti letterarie (citato a p. 20 n. 45), Giuliano richiamava dall'esilio numerosi vescovi 'dissidenti' (perché fedeli al credo niceno), cancellando le misure disposte da Costanzo contro di loro; d'altro canto l'imperatore abrogava le disposizioni di Costantino e di Costanzo II favorevoli ai chierici, imponendo loro nuovamente l'assunzione degli oneri curiali (CTh. 12.1.50 del 362, in parte riprodotta anche in CTh. 13.1.4) e assumeva vari provvedimenti a favore del paganesimo volti al ripristino dei sacrifici, alla riapertura e costruzione dei templi, alla restituzione dei beni confiscati in precedenza (pp. 25 s.). Queste oscillazioni paiono anche presenti nella legislazione in tema di insegnamento.

La costituzione che tradizionalmente è stata intesa come il provvedimento con cui Giuliano avrebbe introdotto la proibizione per i cristiani di insegnare è CTh. 13.3.5³, emanata il 17 giugno del 362 in una località non ben precisabile (G. ritiene [pp. 32 ss.], contro l'opinione più diffusa, che la legge non sia stata emanata a Costantinopoli, bensì ad Antiochia o, più probabilmente, in una città toccata dall'imperatore durante il suo viaggio dalla capitale alla città siriana). Il testo riprodotto nel Teodosiano non reca traccia di destinatari e contiene nella *subscriptio* l'indicazione che è stata *accepta* a Spoleto. Il provvedimento, così come è giunto sino a noi, dopo una solenne frase iniziale con cui afferma la necessità che i *magistri studiorum* e *doctores* devono eccellere *moribus primum, deinde facundia*, si preoccupa di stabilire che la nomina degli insegnanti deve essere disposta da un *decretum curialium*, da sottoporre alla conferma imperiale (*hoc enim decretum ad me tractandum refertur, ut altiore quodam honore nostro iudicio studiis civitatum accedant*). È evidente lo scopo di assoggettare la scelta e la nomina dei professori al controllo dell'imperatore (attenuando così la discrezionalità tradizionalmente lasciata in materia ai senati locali); osserva però l'A. che nel testo attuale la costituzione non contiene «alcuna esplicita discriminazione fondata sul credo religioso dei docenti» (p. 45) così come a essa è imputato dall'opinione prevalente degli studiosi. Abbiamo d'altro canto un'epistola giuliana (61c - Bidez) dedicata all'educazione dei giovani, che sviluppa ampiamente i concetti appena richiamati dalla frase iniziale di CTh. 13.3.5 (*magistros studiorum doctoresque excellere oportet moribus primum, deinde facundia*) e che ha altresì un orientamento decisamente anticristiano. Soprattutto per tale motivo l'epistola è stata posta dagli studiosi in diretta connessione con il provvedimento legislativo, a riprova del carattere anticristiano anche di quest'ultimo, giungendo,

³ La costituzione è stata ripresa anche dai giustinianeî in CI. 10.53[52].7, con l'omissione dell'ultima parte che introduce la necessità della conferma imperiale del decreto municipale di nomina dei *magistri studiorum* e *doctores*.

tra l'altro, a supporre che essa fosse in sostanza una sorta di 'circolare' esplicativa della costituzione (ipotesi questa, come vedremo tra breve, respinta dall'A.).

3. – L'esistenza di una legge anticristiana relativa all'insegnamento è menzionata da varie fonti antiche, che ne riferiscono però in modo non sempre concorde. Queste incertezze oggettive inducono G. a porsi l'interrogativo se Giuliano abbia «davvero emanato una disposizione severamente ed esplicitamente restrittiva del diritto dei docenti cristiani di insegnare (e di apprendere) i classici pagani» (p. 49) e a proporre nel capitolo secondo («*Le fonti*») un'accurata rivisitazione e analisi delle fonti storiche, letterarie e patristiche, che riportano – in modo non sempre chiaro e con varie contraddizioni – la notizia dell'emanazione da parte di Giuliano di una legge che avrebbe vietato ai cristiani di insegnare e, addirittura, secondo una versione, di partecipare in qualsiasi forma «alle discipline dei Greci» (p. 52). Per ridurre il rischio di esagerazioni, fraintendimenti o alterazioni – più probabili, per G. (p. 54), in autori che scrivono a distanza di molti anni dagli avvenimenti narrati –, sono in particolare oggetto di analisi passi di autori pressoché coevi al regno di Giuliano, o comunque a questo prossimi. Si tratta, precisamente, di passi tratti da opere di Gregorio Nazianzeno (*orat.* 4,101,1-4; 4,103, 1-4; 5,29,34-36; 5,39,2-4)⁴, di sant'Ambrogio⁵ (*epist.* 72,4), di Giovanni Crisostomo⁶ (*in Iuvent. et Maximin. Martyr.* I [PG 50,573]), di sant'Agostino⁷ (*confess.* 8,5,10; *de civ. Dei* 18,52,40-43) e infine, unico autore pagano, di Ammiano Marcellino⁸ (*res gestae* 22,10,7; 25,4,20). Tutti questi passi sono studiati dall'A. tenendo nel debito conto del contesto in cui essi sono inseriti e dell'opera da cui derivano; fitti e puntuali sono i richiami e i confronti con altri passi, specialmente con CTh. 13.3.5 e con l'epistola 61c di Giuliano, così da poter delineare un quadro il più completo e affidabile possibile.

Dall'analisi svolta emerge in sostanza la conferma, generica, che Giuliano emanò un provvedimento normativo che poteva essere anche usato per impedire ai cristiani di accedere all'insegnamento superiore, mentre si tratterebbe di una esagerazione, non fondata, la notizia, presente forse per la prima volta in Agostino, *de civ. Dei* 18,52, 40-43⁹, secondo cui Giuliano avrebbe addirittura vietato ai cristiani di dedicarsi allo studio delle discipline liberali (pp. 99 s.). Dubita in ogni caso l'A. che sia possibile giungere a una precisa identificazione della legge giuliana (pp. 104 ss.) o a maggiori certezze sul preciso contenuto del divieto, sui suoi destinatari e sullo stesso mezzo giuridico impiegato da Giuliano (pp. 106): di certo CTh. 13.3.5 non può, allo stato, essere individuata come la legge proibitrice di cui parlano le fonti.

4. – Alla luce dei risultati esegetici raggiunti, l'A. passa poi in rassegna – nel capitolo terzo «*La riflessione storiografica*» (pp. 111 ss.) – le principali posizioni degli studiosi in tema di legislazione scolastica di Giuliano. Egli nota che il fulcro del dibattito storiografico sta nella valutazione del rapporto tra CTh. 13.3.5 e l'*epist.* 61c

⁴ Pp. 55 ss.

⁵ Pp. 77 ss. Si tratta della notissima epistola, diretta a Valentiniano, con cui Ambrogio nel 384 apre la questione dell'Ara della Vittoria contro Simmaco (cfr., di quest'ultimo, *rel.* 3); la polemica verrà proseguita dal vescovo con *epist.* 73.

⁶ Pp. 88 ss.

⁷ Pp. 97 ss.

⁸ Pp. 101 ss.

⁹ ... *qui Christianos liberales litteras docere ac discere vetuit*. Il passo di Agostino può aver influenzato la più tarda tradizione, la quale quasi esclusivamente insiste su un assoluto divieto per i cristiani di accostarsi alla cultura classica (p. 110).

e, in particolare, nella qualificazione da darsi a quest'ultima fonte, vale a dire se trattasi di un provvedimento normativo imperiale vero e proprio (e se ne discute poi il genere: se costituzione in senso stretto o mera 'circolare esplicativa'), o di uno scritto dell'imperatore di natura culturale (o politico-culturale) e quindi non direttamente precettivo. L'A. ripercorre così le varie proposte interpretative, tra loro non di rado divergenti – e che talora giungono a ipotizzare l'emanazione di una o più costituzioni sul tema, con un contenuto più stringente rispetto a CTh. 13.3.5, non giunte però sino a noi –, a partire dal pensiero di Gotofredo¹⁰ (p. 113), attraverso Tillemont¹¹ (pp. 114 ss.), Gibbon¹² (pp. 116 ss.), Allard (pp. 118 ss.)¹³, Ciprotti (pp. 124 ss.)¹⁴, per giungere ai più recenti apporti di Pricoco¹⁵ (pp. 127 ss.) e dal Covolo¹⁶ (pp. 130 ss.). Delineato in questo modo il quadro degli studi, G. constata (p. 132) come sia necessaria un'attenta analisi dell'*epist.* 61c, per tentare sia di chiarire i dubbi sulla natura normativa o meno della fonte, sia per comprendere in maniera più esatta la politica giuliana in tema di insegnamento superiore. A tale analisi è dedicato il capitolo quarto «*L'epistula 61c*».

L'esegesi dell'epistola conduce l'A. a rilevare una profonda affinità di contenuti tra essa e CTh. 13.3.5: nell'epistola Giuliano insiste sul fatto che l'insegnamento «deve fondarsi sull'esempio di una condotta di vita irreprensibile del docente, oltre e più che sulla cultura di costui» (pp. 136 s.) – concetto peraltro tradizionalmente presente nella cultura romana –, il che trova corrispondenza sostanziale, come abbiamo già visto, nell'incipit della costituzione: *magistros studiorum doctores excellere oportet moribus primum, deinde facundia*. Per l'imperatore non è di conseguenza concepibile che si possa avere la pretesa di insegnare gli autori antichi senza dividerne la pagania, e perciò senza emularne la *pietas* verso gli dei; in caso contrario i professori ben potranno limitarsi «a leggere i Vangeli nelle chiese dei Galilei» (p. 144).

Per G. l'affinità tra CTh. 13.3.5 e l'epistola non significa però ancora che quest'ultima abbia natura di atto normativo: essa non è né un editto in senso stretto, né una 'circolare' esplicativa della costituzione. Lo dimostrerebbe la totale mancanza in *epist.* 61c di espressioni aventi significato precettivo, diversamente da quanto accade in altre lettere di Giuliano¹⁷, la cui natura normativa è palesata dall'impiego di termini con cui si manifesta in tal senso la volontà dell'imperatore (pp. 146 s.). Convince poi che non si tratti di una 'circolare' esplicativa, soprattutto il fatto che essa ha un contenuto eminentemente filosofico e morale, non adatto alle funzioni, tipiche delle 'circolari'¹⁸, di chiarire le modalità di applicazione di

¹⁰ *Codex Theodosianus cum perpetuis commentariis, ad h. l.* (l'edizione consultata dall'A. è quella di Lipsia 1741-1745, ove il punto che qui interessa è al vol. V, 36).

¹¹ LENAÏN DE TILLEMONT, *Mémoires pour servir à l'histoire ecclésiastique des six premiers siècles*, t. VII, Paris 1706², 345.

¹² L'A. utilizza la traduzione italiana dell'opera: E. GIBBON, *Storia della decadenza e caduta dell'impero romano*, Torino 1967, I, 796 s.

¹³ *Julien l'Apostat*, 2, Paris 1910³, 352 ss.

¹⁴ *Ingerenza di imperatori pagani nella vita interna della chiesa? (contin. e fine)*, in *Archivio di diritto ecclesiastico* 5 (1943) 225 ss.

¹⁵ *L'editto di Giuliano sui maestri (CTh. 13,3,5)*, in *Orpheus* n. s. 1 (1980) 354 ss.

¹⁶ *La paideia anticristiana dell'imperatore Giuliano. A proposito dell'editto del 17 giugno 362*, in *Crescita dell'uomo nella catechesi dei Padri (età postnicena)*, a cura di Felici, Roma 1988, 73 ss.

¹⁷ *Julian. Epist.* 110; 111; 112; 114; 115; cfr. p. 148 n. 29.

¹⁸ È forse opportuno segnalare che non interessa qui all'A. approfondire, su un piano generale, il tema del rapporto tra editti imperiali ed epistole esplicative (che potrebbero per l'appunto definirsi 'circolari'), con cui venivano dettate norme per l'attuazione degli editti contestualmente emanati o già vigenti. Il tema meriterebbe un'indagine *ad hoc*. D'altro canto va riconosciuto che

Infine G., ribadita (p. 187) la vigenza generale, in tutto il territorio dell'impero²¹, della legge, reputa che essa avesse altresì efficacia retroattiva, che cioè riguardasse anche gli insegnanti già in carriera: la frase della costituzione *quisque docere vult* indicherebbe che intenzione di Giuliano era di sottoporre al giudizio delle curie e all'approvazione dell'imperatore «chiunque volesse insegnare ... - e perciò pure chi desiderasse *continuare* a insegnare -» (p. 190).

6. - Nel capitolo sesto «CTh. 13,3,6 e la legislazione giuliana» (pp. 193 ss.) l'A. affronta il delicato e complesso problema del rapporto tra l'*edictum de professoribus* e CTh. 13.3.6, la costituzione che nel Teodosiano immediatamente lo segue, emanata verosimilmente nel giugno del 364 dalla cancelleria di Valentiniano e Valente²². CTh. 13.3.6 è stata per lo più intesa come la costituzione che abrogò il divieto giuliano per i cristiani di insegnare. Sulla base del suo testo - molto breve: *si qui erudiendis adolescentibus vita pariter et facundia idoneus erit vel novum instituat auditorium vel repetat intermissum* - G. (p. 203) ritiene che non si possa affatto affermare ciò, né che si possa sostenere che la costituzione eventualmente abrogata sia proprio CTh. 13.3.5 (anche qualora si pensi, come sostiene l'A., che quest'ultima non abbia introdotto il suddetto divieto). Va infatti osservato che abbiamo vari esempi di costituzioni che richiamano espressamente e chiaramente testi normativi di Giuliano per abrogarli²³, mentre ciò non è dato riscontrare nel laconico dettato di CTh. 13.3.6. D'altro canto - osserva giustamente l'A. (p. 207) -, non sembra corretto pensare a una integrale abrogazione di CTh. 13.3.5, giacché i giustiniani la inseriscono nel loro Codice, pur lasciando cadere la disposizione che imponeva la conferma imperiale del giudizio delle curie perché evidentemente non più attuale.

Consapevole delle oggettive incertezze sia terminologiche, sia contenutistiche, che consentono solo di avanzare caute congetture in merito, l'A. propone (pp. 229 ss.) una sua interpretazione della costituzione di Valentiniano e Valente, sostenendo che essa in origine fosse un rescritto emanato in risposta forse a qualche istanza di uno o più docenti, ritenutisi danneggiati o discriminati in sede di concreta applicazione dell'*edictum de professoribus* (forse da parte di una curia eccessivamente rigorosa o paganeggiante). Il rescritto avrebbe in sostanza ribadito, per il caso concreto, la necessità dell'approvazione delle curie, ma nello stesso tempo sancito la super-

che indurre a ritenere che Giuliano avesse in mente solo le scuole pubbliche; infatti la costituzione si chiude sottolineando che il *iudicium* imperiale di conferma del decreto curiale ha lo scopo di conferire un onore per così dire maggiore, più alto, a coloro che così avranno accesso agli *studia civitatum* (*Hoc enim decretum ad me tractandum referetur, ut altiore quodam honore nostro iudicio studiis civitatum accedant*); nell'espressione '*studiis civitatum*', il termine *studia* si può riferire simultaneamente sia ai luoghi (o agli edifici) in cui è impartito l'insegnamento, sia alle istituzioni scolastiche in quanto tali (è un'ambiguità presente anche oggi nel termine italiano 'scuola'); il genitivo '*civitatum*' parrebbe indicare che tali '*studia*' appartengono alle città, e non tanto che essi sono situati, si trovano 'nelle' città. Si tratta di un dato testuale che potrebbe far propendere per una limitazione della nuova procedura di nomina introdotta da Giuliano ai soli insegnanti pubblici (o almeno ai soli insegnanti che, risultati idonei nel *iudicium ordinis*, desiderassero assumere una cattedra pubblica).

²¹ Qualche studioso, come P. CIPROTTI, *Ingerenza* cit. 231, facendo leva sul fatto che la costituzione risulta *accepta* a Spoleto, ha sostenuto che essa avesse efficacia solo per l'Occidente.

²² Sui problemi relativi alla datazione della costituzione (indotti dalla incongruenza tra *inscriptio*, in cui sono menzionati Valentiniano e Valente, e *subscriptio* che riporta come mese di emanazione l'11 gennaio del 364, data in cui Gioviano era ancora sul trono) cfr. pp. 193 ss. n. 2, in cui l'A. prende posizione a favore dell'ascrivibilità della norma ai due imperatori, piuttosto che a Gioviano.

²³ Sono prese in esame CTh. 5.13.3 del 364 e 5.15.17 dello stesso anno (pp. 203 ss.).

e, in tutto il territorio dell'impe-
 racia retroattiva, che cioè riguar-
 della costituzione *quisque docere*
 sottoporre al giudizio delle cu-
 volesse insegnare ... - e perciò
 190).

«*Legislazione giuliana*» (pp. 193 ss.)
 rapporto tra l'*edictum de professori-*
 ano immediatamente lo segue,
 cancelleria di Valentiniano e
 me la costituzione che abrogò il
 base del suo testo - molto bre-
idoneus erit vel novum instituat audi-
 e non si possa affatto affermare
 eventualmente abrogata sia pro-
 tiene l'A., che quest'ultima non
 ervato che abbiamo vari esempi
 chiaramente testi normativi di
 ontrare nel laconico dettato di
 l'A. (p. 207) -, non sembra cor-
 13.3.5, giacché i giustinianeî la
 la disposizione che imponeva la
 evidentemente non più attuale.
 minologiche, sia contenutistiche,
 n merito, l'A. propone (pp. 229
 valentiniano e Valente, sostenen-
 risposta forse a qualche istanza
 minati in sede di concreta appli-
 una curia eccessivamente rigo-
 za ribadito, per il caso concreto,
 o stesso tempo sancito la super-

scuole pubbliche; infatti la costituzio-
 ma del decreto curiale ha lo scopo di
 o che così avranno accesso agli *studia*
quodam honore nostro iudicio studiis civitatum
 si può riferire simultaneamente sia ai
 le istituzioni scolastiche in quanto tali
 scuola); il genitivo '*civitatum*' parrebbe
 che essi sono situati, si trovano 'nelle'
 dere per una limitazione della nuova
 nanti pubblici (o almeno ai soli inse-
 assumere una cattedra pubblica).
 31, facendo leva sul fatto che la costi-
 sse efficacia solo per l'Occidente.
 me (indotti dalla incongruenza tra *in-*
scriptio che riporta come mese di ema-
 ora sul trono) cfr. pp. 193 ss. n. 2, in
 ma ai due imperatori, piuttosto che a

dello stesso anno (pp. 203 ss.).

fluità della ratifica imperiale (p. 230). Solo l'inclusione nel Codice Teodosiano
 avrebbe conferito al provvedimento il valore di norma generale, anche se non è da
 escludersi che in precedenza la decisione imperiale possa «aver dato vita a una
 prassi che gradualmente, nel giro di non molti anni, condusse alla definitiva scom-
 parsa del controllo imperiale istituzionalizzato nel suo editto da Giuliano» (p. 231).
 L'ipotesi è suggestiva e, forse, coglie nel segno laddove ravvisa in CTh. 13.3.6 il
 provvedimento con cui si eliminò la necessità della ratifica imperiale del *iudicium or-*
dinis; resta il fatto che la costituzione risulta diretta al prefetto del pretorio Mamerti-
 no, il che pare collidere, a mio giudizio, con la qualifica di rescritto per essa propo-
 sta dall'A. (a prescindere dal problema, tuttora aperto, se il Teodosiano contenga o
 meno rescritti). Ma a parte ciò, non è improprio pensare a un'*ocasio legis* determi-
 nata da qualche istanza particolare, presentata all'imperatore forse da qualche de-
 legazione cittadina più che da singoli docenti interessati. Mi sembra utile richiama-
 re in proposito CTh. 12.12.3²⁴, una legge di Valentiniano probabilmente appena
 anteriore come data a CTh. 13.3.6 (che G. tende a fissare nel giugno del 364, men-
 tre CTh. 12.12.3 dovrebbe essere del 30 maggio dello stesso anno), con cui l'impe-
 ratore delega l'esame di simili petizioni al prefetto del pretorio, stabilendo che solo
 per i problemi più importanti, quelli segnatamente la cui soluzione determinasse
 incertezze, si dovesse far ricorso al sovrano. La funzione di filtro svolta dal prefetto
 del pretorio sembra diretta anche a suggerire all'imperatore interventi normativi di
 carattere generale, qualora i problemi sollevati da qualche delegazione lo impones-
 sero o lo rendessero opportuno (altrimenti sarebbe stato sufficiente il provvedimen-
 to del prefetto). Forse è quanto accaduto per l'emanazione di CTh. 13.3.6.

7. - Nel settimo e conclusivo capitolo - «*Osservazioni conclusive*» (pp. 241 ss) -,
 G. trae le fila della propria ricostruzione, evidenziando come dall'analisi svolta
 emerga la sostanziale 'neutralità' dell'*edictum de professoribus* rispetto alla questione
 religiosa. Contrariamente a quanto sostenuto da una tradizione interpretativa
 consolidata e piuttosto acritica, CTh. 13.3.5 non è stato dettato da un pregiudizio
 anticristiano dell'imperatore. La lettura comparata del testo normativo e del-
 l'epistola 61c convince, secondo l'A. (pp. 249 ss.), che gli intenti giulianeî erano in
 primo luogo quelli di regolamentare la professione docente, dando spazio mag-
 giormente preminente al profilo etico degli insegnanti rispetto alle loro qualità
 culturali: *magistros studiorum doctoresque excellere oportet moribus primum deinde facundia*.
 La priorità dei *mores* sulla *facundia* è dunque la novità principale dell'intervento
 giuliano, in piena sintonia con tutta la politica dell'imperatore: Ammiano, come
 opportunamente ricorda l'A. (p. 253), lo aveva, non a caso, definito *ensor in mori-*
bus regendis acerrimus (res gestae 25,4,7). Questa tensione morale non si manifesta sol-

²⁴ IMPP. VAL(ENTINIANUS) ET VALENS A. AD MAMERTINUM P(RAE)FECTUM P(RAE)TORIO).
*Provinciales desideriorum suorum decreta initio apud acta ordinariorum iudicum prosecuti ad sedis tuae eminentiam
 mittant, ut impudentior petitio refutetur aut iustior petita commoda consequatur. Si qua autem eiusmodi fuerint,
 quae magnificentiam tuam probabili cunctatione destringat, super his satis erit consuli scientiam nostram, ita ut
 cunctas petitiones cum litteris tuis legatorum unus advectet. DAT. III KAL. IUN. SERDICAE DIVO IOVIANO
 ET VARRONIANO CONSS.* La disposizione è ribadita da CTh. 12.12.4, emanata ad Aquileia il 7
 settembre del 364 e diretta sempre al prefetto Mamertino: ... *civitatum petitiones ad magnificentissimae
 sedis tuae notitiam perferantur, ut sit examinis tui, quaenam ex his auxilio tuo implenda protinus, quae clementiae
 nostrae auribus intimanda videantur.* Su queste costituzioni e sul contesto in cui esse furono emanate
 mi si consenta di rinviare alle sintetiche osservazioni da me svolte in P. GARBARINO, *Il proconsole
 d'Africa Valerius Severus e i desideria provincialia (Note su CTh. 12,12,8)*, in *AG* 215 (1995) 32 ss.; il
 tema delle petizioni delle *civitates* e delle loro modalità d'esame da parte degli uffici imperiali e
 dell'imperatore stesso meriterebbe di essere approfondito in uno studio apposito.

tanto nei confronti degli insegnanti (o dei cristiani); pervade anche l'atteggiamento che l'imperatore ha nei confronti dei culti pagani e dei relativi sacerdoti, come mostrano specialmente *epist.* 84, 89a e 89b (pp. 253 ss.), che contengono anche prescrizioni volte a dettare norme di comportamento per i sacerdoti pagani, ispirate ad alte concezioni etiche. Lo stesso è da dirsi per l'avvocatura, in merito alla quale Giuliano legifera²⁵, stabilendo che il suo esercizio sia riservato solo a chi si dimostri ottimo «*animo prius, deinde facundia*» (p. 257), con significativa assonanza con il testo (e il contenuto) di CTh. 13.3.5.

Per quanto riguarda l'insegnamento, l'obiettivo di una sua moralizzazione nell'ambito più generale di una restaurazione dei *mores*, è perseguito dall'imperatore accentrando nelle sue mani il giudizio finale sull'idoneità dei professori pur approvati a livello locale. È il segno dell'importanza strategica, anche sul piano politico (p. 261), che Giuliano dava alla trasmissione della cultura alle giovani generazioni: «la legge sull'insegnamento giocava un ruolo di primo piano, soprattutto grazie a quel controllo attraverso il quale Giuliano poteva verificare, caso per caso, chi fossero i professori approvati dai consigli municipali ed esprimere il suo personale e determinante apprezzamento sulle persone prescelte» (p. 261), ed è chiaro che in tal modo lo stesso imperatore poteva far prevalere una linea di discriminazione verso i professori cristiani, sulla base dell'assioma, in cui egli credeva fermamente, che l'etica coincideva con la tradizione culturale greco-romana, il che, per lui, significava esclusivamente pagana.

8. — La monografia di G. si fa apprezzare per il tentativo, riuscito, di analizzare la legislazione scolastica giuliana alla luce della variegata e contraddittoria realtà politica e culturale del secolo quarto. Le scarse misure contenute in CTh. 13.3.5 sono confrontate sia con il complesso degli scritti dell'imperatore, e in particolare con l'*epist.* 61c, sia con le fonti coeve e successive che si occupano dell'argomento. Le fonti letterarie e patristiche sono messe ampiamente a frutto nella ricostruzione proposta, con una costante ed equilibrata attenzione a tutti i particolari utili per una migliore comprensione sia del quadro generale sia del tema specifico. Il lavoro svolto ha consentito all'A. di assumere posizioni in parte nuove rispetto ai precedenti studi in materia. In qualche caso, a giudizio di chi scrive, le tesi proposte — anche per la carenza oggettiva delle fonti e la loro laconicità o ambiguità — sono forse basate su elementi eccessivamente congetturali, ma l'A. ne è ben consapevole e avverte di ciò correttamente il lettore²⁶. Forse una maggiore attenzione alla distribuzione sistematica degli argomenti avrebbe evitato qualche ripetizione e qualche ridondanza²⁷, ma la scrittura è sempre elegante e lineare. Il libro ha l'indubbio merito di affrontare con largo respiro il tema della legislazione scolastica di Giuliano, così da costituire un utile e significativo apporto non solo per tale specifico argomento, ma anche per una migliore comprensione della politica culturale e religiosa tenacemente perseguita dall'imperatore 'apostata' nei suoi tormentati pochi anni di regno.

PAOLO GARBARINO

²⁵ Con la c.d. *constitutio de postulando* edita da B. BISCHOFF — D. NÖRR, *Eine unbekannte Konstitution Kaiser Julians (c. Iuliani de postulando)*, München 1963, ll. 25-26 (cfr. pp. 220 s.).

²⁶ Cfr., per es., p. 230 n. 69.

²⁷ Così, sempre a mio parere, l'analisi condotta nel cap. V («CTh. 13,3,5: un'esegesi») poteva forse essere anticipata nel primo capitolo. Sarebbe stata inoltre opportuna una scansione in paragrafi dei singoli capitoli, così da consentire al lettore di individuare più facilmente, magari ricorrendo all'indice sommario, singoli argomenti di interesse.



uscite

*Studia et documenta historiae et iuris



Ente Autore	Pontificium Institutum Utriusque Iuris. Facultas Iuris Civilis
Editore	Mursia
Luogo di pubbl.	Romae
Da anno - Ad anno	1935-
Lingua	Latino
Periodicità	Annuale
Paese di pubblicazione	Italia
ISSN	1026-9169
ISSN-L	1026-9169
Codice CDU	34; 930; 340; 93
Codice Dewey	900; 340
Codice rivista	P 00059156
Fonte	acnp
Supporto	Printed text
Note	Pubblica supplementi monografici
Poss. cumulativo Acnp	1935-
Permalink	https://acnpsearch.unibo.it/journal/40435
Biblioteche	70

